

Al Sig. Ministro della Giustizia
On.le Alfonso Bonafede

NOTE

EMERGENZA COVID-19 E PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA

LETTI i provvedimenti legislativi indotti dall'attuale perdurante emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare i DDLL nn. 11, 18 e 23/2020;

RICHIAMATI i propri precedenti comunicati del 10, 16 e 30 marzo 2020 che si allegano al presente documento;

RITENUTO che lo stato di emergenza conclamato nel nostro Paese legittimi l'adozione di misure eccezionali, di cui dev'essere chiara ed incontrovertibile la contingenza, di tal che, con riferimento all'ambito giudiziario, l'applicabilità delle misure medesime dovrà venir meno al cessare dell'emergenza;

CONSIDERATO che l'UNCM persegue da sempre l'obiettivo di una giustizia attenta al miglior interesse della persona di età minore;

CONDIVISA pienamente la richiesta formulata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con nota del 15 aprile 2020 – Prot. n. 0000577/2020 in merito alla composizione del Comitato di esperti istituito con D.P.C.M. 10 aprile 2020, ed in particolare l'invito, rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri, “di valutare l'opportunità di integrare la composizione del suddetto Comitato con un esperto che abbia una competenza trasversale sull'infanzia e sull'adolescenza e sulle correlate politiche, nonché sul sistema di giustizia minorile” e di “prevedere che il Comitato di esperti si confronti con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”;

EVIDENZIATO che nell'attuale fase emergenziale, è opportuno diffondere e promuovere presso ogni Ufficio Giudiziario la stipula di Protocolli uniformi da adottare su tutto il territorio nazionale;

CONFIDA nel fatto che anche nella presente emergenza sanitaria tutti gli interventi legislativi in ambito familiare e minorile siano adottati avendo come focus imprescindibile la considerazione del prioritario interesse del minore (best interest of the child) e non una miope visione adultocentrica;

AUSPICA che nell'immediato venga riservata particolare attenzione e soluzione alle seguenti questioni :

- nei procedimenti di separazione consensuale di genitori coniugati e non, sia consentito, in alternativa alla comparizione personale delle parti, il deposito di dichiarazione di rinuncia alla comparizione medesima, sottoscritta dalle parti, dichiarazione il cui contenuto richiami pedissequamente quanto già previsto dall'art. 6 co. 3 L. 162/2014 con riferimento alla negoziazione assistita;
- in relazione all'ascolto del minore, si raccomanda che esso sia disposto esclusivamente ove, con provvedimento motivato, sia ritenuto assolutamente indispensabile;
- che ogni Tribunale per i Minorenni si doti di una pec dedicata al deposito atti per gli avvocati e per gli altri operatori del processo non avendo il rito minorile l'utilizzo del processo civile telematico;
- con riferimento al procedimento di negoziazione assistita, si preveda la possibilità di procedere da remoto, sia consentito il deposito degli atti a mezzo pec dedicata e sia estesa a tale procedura la possibilità per le parti di accedere al patrocinio a spese dello Stato;
- venga confermata la possibilità di rilascio della procura da remoto;
- siano allestiti, auspicabilmente a cura degli Ordini forensi locali, spazi attrezzati per lo svolgimento delle udienze da remoto, fruibili da parte dei cittadini (non necessariamente dei non abbienti), per garantire a chiunque l'effettività della tutela in sede giudiziaria.

IN ORDINE AL PROCESSO PENALE MINORILE

AUSPICA che l'utilizzo di adeguati strumenti informatici per la celebrazione di udienze da remoto, sia rigorosamente considerato come *modus operandi* eccezionale rispetto al normale svolgimento delle udienze *de visu* e limitato al periodo di emergenza sanitaria in corso.

Pur riconoscendo la necessità di ricorrere al processo "da remoto" per rendere, in questo frangente, effettiva la garanzia dei diritti dei minori, e permettere loro la fuoriuscita dal circuito penale con la maggiore celerità possibile, si ribadisce la peculiarità educativa dello stesso

processo penale minorile, nel quale le vicende umane trattate necessitano di un confronto e dialogo costanti e personali tra le parti.

In particolare, fatto salvo lo svolgimento da remoto delle udienze che rivestono carattere di urgenza e già individuate nei provvedimenti normativi di riferimento (cfr art 83 comma terzo lett b dl n 18 del 17 marzo 2020 e succ. mod.), si ritiene che le ulteriori udienze - ad esempio quelle relative all'ammissione MAP verifica e/o esito MAP - possano essere celebrate da remoto, e non rinviate, sentito il difensore e raccolto il relativo consenso.

All.c.s.

Roma, 16 aprile 2020

F.to Grazia Ofelia Cesaro